



COMUNE DI ALA' DEI SARDI
(Provincia di Olbia – Tempio)

Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati (art. 12 della legge n.241 del 7 agosto 1990)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2013

Capo I
Norme generali

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Osservanza delle norme regolamentari

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai provvedimenti conseguenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3
Pubblicità e diffusione del regolamento

La Giunta dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità locale.

Art. 4
Tipologia e natura delle provvidenze

Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali ai soggetti interessati possono articolarsi in forma di:

1. **contributi**, quando le provvidenze siano dirette a favorire attività ordinarie annualmente programmate dai soggetti richiedenti;
2. **contributi a particolari iniziative**, quando le provvidenze siano dirette a favorire particolari attività o iniziative o interventi dei soggetti richiedenti, riconosciuti validi dal Comune;
3. **patrocini**, eventualmente anche con la concessione di contributi di modesta entità, per la copertura dei costi di stampa dei materiali promopubblicitari o per la concessione di premi di rappresentanza;
4. **vantaggi economici**, allorché sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate.

Il regolamento disciplina anche la concessione di contributi o l'assunzione diretta di oneri finanziari a carico dell'Ente per la compartecipazione del Comune in interventi da questo coorganizzati in collaborazione dei soggetti di cui all'art.1

Art. 5

Limiti oggettivi del Regolamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti in forza della esecuzione di leggi, statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale.

Capo II Procedure

Art. 6

Modalità di determinazione delle provvidenze

Le domande di provvidenze finanziarie ed economiche devono pervenire al Comune entro e non oltre 20 giorni anteriori a quello dell'inizio della manifestazione, sottoscritte dal legale rappresentante;

1. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista dal presente Regolamento
2. La Giunta può modificare i termini di scadenza per motivate esigenze sopraggiunte ed imprevedibili.

Art. 7

Destinatari delle provvidenze

La concessione dei contributi e delle provvidenze di cui al presente regolamento può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore:

- a. di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello locale, a beneficio della comunità locale;
- b. di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano la loro attività senza fine di lucro e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
- c. di associazioni non dotate di personalità giuridica, di comitati aventi carattere culturale, ambientalista, sportivo, ricreativo, nonché di associazioni ed organizzazioni del volontariato, di cooperative sociali e di associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale.

La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 2 mesi, la richiesta dell'intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 della legge 11.8.91, n. 266.

Art. 8

Richieste di ammissione alle provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Sindaco, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e dei programmi da realizzare e comunque la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Le istanze presentate qualora provenienti da associazioni o enti pubblici o privati, dovranno contenere le indicazioni stabilite dai successivi articoli e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
 - a. all'assenza di cause ostantive alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55;
 - b. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati.
3. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione dei contributi di cui all'art. 4 devono essere, comunque, corredate da:
 - a. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non sia già in possesso dell'Ente;
 - b. copia dell'ultimo bilancio di esercizio; si prescinde da questo requisito nel caso di cui all'art. 8 ultimo comma.
 - c. relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli eventualmente ricavabili dalle attività a pagamento.
4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative di cui all'art.4 comma 1, nonché le proposte di interventi in compartecipazione o di coorganizzazione di cui al comma 2 dell'art.4, devono essere accompagnate dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente e da dettagliato preventivo delle spese e dei mezzi previsto per il loro finanziamento.
5. Nel caso in cui le istanze presentate, pur meritevoli di attenzione, non contengano adeguata documentazione, l'organismo competente alla istruttoria e all'esame può richiedere l'integrazione, da presentarsi entro 15 giorni.

Art. 9

Modalità di erogazione delle provvidenze

1. La concessione dei contributi comma 1 dell'art.4 viene disposta dalla Giunta Comunale, su proposta e previa istruttoria del Settore Amministrativo cui deve essere allegato parere di regolarità contabile del Settore Finanziario, e viene liquidata dal Responsabile del medesimo settore previa presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate.
2. La determinazione del Responsabile del Servizio può prescrivere al soggetto beneficiario l'obbligo di sottoscrivere una convenzione o un disciplinare che determini gli obblighi che questi assume nei confronti dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla presenza istituzionale dell'Amministrazione sui materiali di carattere promozionale e pubblicitario, e, per la sole iniziative di cui al comma 2 dell'art.4, alle modalità di intervento e di partecipazione dell'Amministrazione nelle fasi di organizzazione dell'iniziativa.

3. In casi particolari, su espressa e motivata richiesta del soggetto beneficiario, è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 70% della somma ammessa a contributo.

Art. 10

Criteri di concessione

Sono ammessi ai contributi i soggetti, le attività o le iniziative in possesso dei seguenti requisiti minimi e fondamentali:

- carattere pubblico;
- interesse di ambito locale;
- assenza di finalità di lucro;

Di norma, i soggetti, le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi devono avere sede o svolgersi nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale o richieste da soggetti non aventi sede in esso, se essi hanno tra gli obiettivi la valorizzazione dell'immagine e la promozione del prestigio del Comune di Alà dei Sardi, o comunque l'accrescimento del patrimonio culturale, artistico, sociale della Comunità locale. I contributi saranno prioritariamente assegnati alle attività o iniziative che:

siano funzionali ad una progettualità, generale o mirata, coordinata dall'Amministrazione Comunale, e che siano in particolare coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione; siano il risultato di una concertazione fra più soggetti promotori o organizzatori, nel qual caso il contributo potrà essere assegnato al soggetto capofila dell'attività, o del progetto, oppure potrà essere ripartito fra tutti, o alcuni dei soggetti organizzatori in quantità proporzionale alla percentuale di apporto all'organizzazione dell'attività o del progetto.

I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 dell'art. 4 devono essere poi caratterizzate dai seguenti requisiti

- a. assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- b. utilità, importanza, rilievo civile e sociale della finalità perseguite o delle attività svolte;
- c. coincidenza delle attività svolte con gli interessi generali della comunità provinciale;
- d. incidenza del volontariato nelle attività dirette al perseguimento degli scopi associativi.

I contributi di cui al comma 1 dell'art.4 sono concessi nella misura massima del 70 (settanta) % della spesa riconosciuta ammissibile per l'attività e/o l'iniziativa proposta.

Art. 11

Condizioni generali di concessione

Il Comune resta escluso da ogni forma di responsabilità derivante da rapporti dei beneficiari con soggetti terzi sia pubblici che privati;

1. la concessione delle provvidenze obbliga i beneficiari al rispetto di tutte le normative vigenti per la specifica attività che l'organizzazione intende intraprendere.
2. I beneficiari delle provvidenze erogate sono tenuti ad evidenziare nel materiale promo-pubblicitario delle manifestazioni il concorso del Comune alla realizzazione delle stesse.
3. Limitatamente alle attività di cui all'art.4 comma 2, organizzate in compartecipazione o in collaborazione con I soggetti beneficiari, dev'essere garantita la partecipazione del Comune alle fasi organizzative ed attuative.

Art. 12
Campo di applicazione

I contributi e le provvidenze di cui al presente regolamento sono erogati, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Attività culturali, celebrative, formative e di spettacolo
- Attività umanitarie, socio-assistenziali e del Volontariato
- Promozione e sviluppo del turismo
- Attività sportive, ricreative e del tempo libero

Art. 13
Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a. al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono erogate a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio comunale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato nel settore ambientale.

Art. 14
Area delle attività culturali, formative e dello spettacolo

Gli interventi del Comune sostengono le attività e le iniziative culturali ed educative dei soggetti pubblici e privati.

1. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

2. Sono ammissibili:

a. attività, iniziative culturali e formative, o similari;

attività e iniziative teatrali, cinematografiche, musicali, ed in genere rivolte alla promozione di pubblici spettacoli; attività e iniziative di organizzazione di convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti, aventi finalità culturali, artistiche, aggregative, o similari; progetti di produzione, documentazione, diffusione della cultura e delle produzioni artistiche a mezzo di pubblicazioni editoriali a stampa, audiovisivi, supporti multimediali, o similari; attività di divulgazione e promozione della cultura scientifica e dell'educazione ambientale, o similari; manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale, o similari; attività tese alla promozione delle politiche di aggregazione ed educazione giovanile, all'inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio giovanile, o similari;

b. acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;

c. acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali;

d. pubblicazione o acquisto di opere intese a valorizzare la storia, il folklore, la cultura e la ricerca scientifica del Comune di Alà dei Sardi; il parere su dette pubblicazioni sarà formulato da un comitato scientifico di tre esperti nominati dal Sindaco tra professionisti di provata esperienza.

Art. 15

Area delle attività umanitarie, socio-assistenziale e del volontariato

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico.
2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza comunale.

Art. 16

Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità comunale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comunale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio comunale. E' fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 10 comma 2.

Art. 17

Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico purché concorrano alla promozione della pratica sportiva e non abbiano esclusiva finalità di lucro.

Capo III Provvidenze diverse

Art. 18

Patrocini

1. Si intende per patrocino il sostegno dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa. Il patrocino può essere richiesto e concesso senza oneri per l'Amministrazione, o limitatamente alla assunzione delle spese o alla concessione di contributi di modesta entità, di cui al numero 3 comma 1 dell'art.4 e/o alla concessione di sale e strutture dell'Ente.
2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco almeno venti giorni prima dello svolgimento della manifestazione per la quale si richiede il patrocino.
3. Nella istanza deve risultare la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti istituzionali dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo, nonché gli altri contributi concessi da soggetti pubblici e privati.
4. Il patrocino è concesso, con atto formale, rappresentato da delibera di Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità di bilancio, previa valutazione dell'istanza che deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a. attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b. rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 12;
 - c. assenza di fini di lucro.
5. Qualora il patrocino comporti l'assunzione di oneri finanziari o la concessione di sale e strutture dell'Ente, gli atti di gestione successivi vengono demandati ai Responsabili di Settore competenti.
6. La concessione del patrocino comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: **CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ALA' DEI SARDI (OT).**

Art. 19

Premi di rappresentanza

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Comune in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

Art. 20

Utilizzo delle sale del Comune

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività e le iniziative, di cui al presente Regolamento, anche con la concessione temporanea di spazi, impianti, attrezzature e servizi propri. Le sale e le altre strutture di proprietà o nella disponibilità del Comune, il cui uso viene richiesto per manifestazioni, vengono concesse nelle condizioni di fruibilità in cui si trovano e dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti, secondo le modalità definite per la concessione dei patrocini, e limitatamente alle manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione.
2. Le sale e gli altri spazi possono venire gratuitamente concessi anche per manifestazioni sostenute dal Comune o da questo coorganizzate con i soggetti di cui al presente Regolamento.
3. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dal regolamento, all'osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni tecniche e di sicurezza apposte dagli organi competenti per i locali di pubblico spettacolo.

Capo IV

Albo dei beneficiari di provvidenze

Art. 21

Istituzione albo

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 22

Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi del provvedimento di concessione;
- disposizioni regolamentari sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 23

Registrazioni

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento formale che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 24

Gestione e aggiornamento

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

Art. 25

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione, la scadenza di cui all'art. 6 è fissata a dieci giorni dalla data di esecutività del presente regolamento. Le istanze pervenute alla data di esecutività del presente regolamento sono esaminate ed eventualmente soddisfatte secondo le modalità ed i criteri in esso previsti.
2. Il presente regolamento integra e sostituisce il precedente regolamento recante norme per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici.